



I. C. “GINO ROSSI VAIRO”
Via A. Moro, 10 - 84043 AGROPOLI (SA) - A.T. CAM0000028
Segreteria tel. 0974 823222 - Presidenza tel. 0974 823112
C.M. SAIC8AT00D - C.F.: 90009620650 - C.F.E. UF1K7E
e-mail: saic8at00d@istruzione.it - saic8atood@pec.istruzione.it
sito web: www.icrossivairo.edu.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI E RICHIAMATI i sotto elencati atti normativi:

- **la L. 584 del 11/11/1975** “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- **la L.689 del 24/11/1981** e successive modifiche ed integrazioni, recante “Modifiche al sistema penale”;
- **il D.P.C.M. del 14/12/1995** “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- **la circolare del ministero della sanità n. 4 del 28/03/2001** concernente “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- **l’accordo tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27/09/2001**, relativo a “Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”;
- **il D.P.C.M. del 23/12/2003 di “Attuazione dell’art. 51, c. 2 della L. 16/01/2003**, come modificato dall’art. 74 della L. 306 del 21/10/2003” in materia di tutela dei non fumatori;
- **l’accordo tra Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia**, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16/12/2004, “Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, c. 7, della L. 3 del 06/01/2003”;
- **la circolare del Ministero della salute del 17/12/2004**, recante “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- **la L. 30/12/2004 n. 311**, art. 1, commi 189, 190, 191;
- **il D. Lgs. 81 del 09/04/2004**, modificato ed integrato con D. Lgs del 03/08/2009 recante “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 20078, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- **D.L. del 12/09/2013 n. 104** “Misure urgenti in materia d’istruzione, università e ricerca (G.U.S.G. n. 214 del 12/09/2013), art. 4.

DISPONE

L’adozione del presente “Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo” di questo Istituto Comprensivo Statale

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle stanze ed agli ambiti degli edifici dei plessi

scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale "Gino Rossi Vairo" di Agropoli, sito nei comuni di Agropoli e Giungano:
2. Destinatari del presente decreto sono il personale **Docente, ATA e studenti della scuola nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo i plessi scolastici e gli spazi di cui al precedente comma.**

ART. 2 DIVIETO DI FUMO

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del personale in servizio e degli utenti, è vietato fumare nei sotto elencati locali:

- a) atri degli edifici
- b) corridoi;
- c) scale;
- d) sale di riunione e locali annessi;
- e) uffici o studi in genere;
- f) locali con sportelli al pubblico;
- g) aule;
- h) servizi igienici;
- i) palestre;
- l) spogliatoi;
- m) laboratori;
- n) mense o punti di ristoro;
- o) spazi all'aperto di pertinenza scolastica;

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- a) archivi;
- b) depositi libri;
- c) depositi in genere.

3. In base all'art. 4 del D.L.n.104 del 12/09/2013 il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (comma 1). È vietato inoltre l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (comma 2).

ART. 3 INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.

2. La cartellonistica dovrà recare:

- la scritta "VIETATO FUMARE"
- normativa di riferimento;
- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es. polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni di divieto.

3. Nei locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE"

ART. 4 RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I docenti e il personale ATA, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.

2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, i docenti collaboratori del dirigente scolastico e il D.S.G.A. con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni

3. L'incarico di cui al precedente comma è conferito con atto scritto.

ART. 5
CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. Al personale è vietata la riscossione diretta di sanzione amministrativa.

ART. 6
SANZIONI

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.

L'importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 11/11/1975 n. 584, come modificato dall'art. 52 comma 20 della L. n. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla legge n. 311/2011, art. 1 comma 189 (legge finanziaria 2011). **La misura della sanzione attualmente va da un minimo di € 27,50, fino ad un massimo, in caso di recidiva di € 275,00 ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni.**

2. A norma dell'art. 16 della L. 689 del 20/11/1981, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

3. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

4. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale della scuola, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale della collettività, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore:

- a) nei confronti del personale amministrativo, ai sensi del C.C.N.L. comparto ministeri;
- b) nei confronti del personale docente ed ATA della scuola, ai sensi del CCNL del relativo comparto.

ART. 7
RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

ART. 8
ENTRATA INVIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bruno Bonfrisco
B. Bonfrisco

(Approvato dal Consiglio d'istituto il 12/12/2024 verbale n. 1 /p. 26)

